

C. Biasca

8510

091 814 17 17

Bellinzona

7 maggio 2026

**INTIMAZIONE**

07 MAG. 2026

Incarti.

**Incarto008510**



07-05-2026 13:47:43

Sezione degli enti locali

Via Carlo Salvioni 14

6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 17 11

e-mail di-sel@ti.ch

web www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 16 dicembre 2025 del Municipio del Comune di Ascona con cui chiede la ratifica della nuova convenzione di finanziamento tra il Comune e l'Associazione Mondo Magico per il sostegno all'asilo nido del Comune;

preso atto che:

- la convenzione è stata approvata dal Consiglio comunale in data 14 ottobre 2025;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

preso atto della comunicazione del 4 maggio 2026 dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e giovani (UFaG);

considerato,

### **art. 2**

Sono corretti d'ufficio come segue i rimandi al 3. e al 5. paragrafo dell'art. 2:

*... omissis ... ad essere riconosciuto dal Cantone quale asilo sussidiabile ai sensi dell'art. 30*  
**LAFam LFam.**

*... omissis ...*

*L'importo verrà versato in base all'art. 28* **LFam RLFam** *... omissis ...*

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 193a e 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, e il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

### **risolve:**

1. È approvata la nuova convenzione di finanziamento tra il Comune di Ascona e l'Associazione Mondo Magico per il sostegno all'asilo nido del Comune. Sono riservati i punti seguenti.

**Decisione n. 8510 del 7 maggio 2026**

2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

**art. 2**

3. e 5. paragrafo:

*... omissis ... ad essere riconosciuto dal Cantone quale asilo sussidiabile ai sensi dell'art. 30*  
***LAfam LFam.***

*... omissis ...*

*L'importo verrà versato in base all'art. 28 **LFam RLFam** ... omissis ...*

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
  - Municipio del Comune di Ascona, Piazza San Pietro 1, CP, 6612 Ascona;
  - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

**SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione

  
Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso

  
Carla Biasca